



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. I

(ESTRATTO)

ENRICO ALBANESI

**UN PARERE DELLA CORTE EDU *EX* PROTOCOLLO N. 16 ALLA
CEDU COSTITUISCE NORMA INTERPOSTA PER L'ITALIA, LA
QUALE NON HA RATIFICATO IL PROTOCOLLO STESSO?**

29 MARZO 2021

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Enrico Albanesi

Un parere della Corte EDU ex Protocollo n. 16 alla CEDU costituisce norma interposta per l'Italia, la quale non ha ratificato il Protocollo stesso?*

ABSTRACT: *The article analyses Judgment No. 33/21, issued by the Italian Constitutional Court. It is argued here that an advisory opinion of the ECtHR, under Protocol No. 16 to the ECHR, should be considered under certain conditions as ‘interposed norm’ in constitutional review, also with regard to those States (like Italy) that have not ratified Protocol No. 16 yet. However, in Judgment No. 33/21 the Italian Constitutional Court did not answer entirely the question whether this could be possible. In light of this role that can be played by advisory opinions of the ECtHR, it is also argued here that Italy should ratify Protocol No. 16.*

SOMMARIO: 1. La domanda rimasta, nella sua pienezza, inevasa nella [sent. Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33](#). – 2. L’ordinanza del giudice *a quo*: l’implicita assunzione del parere della Corte EDU come parametro. – 3. Effetto non vincolante dal punto di vista “verticale” ed effetto giuridico “orizzontale” del parere. – 4. I riferimenti al parere compiuti (da una prospettiva solo parziale) dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento. – 5. Conclusioni sull’opportunità che l’Italia ratifichi il Protocollo n. 16.

1. La domanda rimasta, nella sua pienezza, inevasa nella [sent. Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33](#).

Un parere (per sua natura: non vincolante) reso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)¹ costituisce norma interposta (in relazione all’art. 117, comma 1, Cost.) per l’Italia, sebbene quest’ultima non abbia ratificato il Protocollo stesso?

Una simile domanda, nella sua pienezza, è rimasta a ben guardare inevasa da parte della Corte costituzionale nella [sent. 9 marzo 2021 n. 33](#). E ciò è accaduto sebbene il giudice *a quo*, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, avesse dato (almeno implicitamente, a parere di chi scrive) una risposta positiva alla domanda stessa ed offerto quindi alla Corte costituzionale un’occasione per prendere posizione sulla questione.

Scopo del presente commento è rendere esplicita la posizione del giudice *a quo* sul punto, così come ricavabile dall’ordinanza di rimessione; fornire argomenti giuridici a sostegno della ricostruzione implicitamente prospettata dallo stesso giudice *a quo*; analizzare i riferimenti al parere compiuti (da una prospettiva solo parziale) dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento; trarre infine da tutto ciò un argomento di “politica costituzionale” a sostegno dell’opportunità che l’Italia ratifichi il Protocollo n. 16.

2. L’ordinanza del giudice *a quo*: l’implicita assunzione del parere della Corte EDU come parametro.

Con [sentenza 9 marzo 2021, n. 33](#) in commento, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla I sez. civ. della Cassazione (di seguito: giudice *a quo*)², di una serie di norme che escludono, attraverso il limite dell’ordine pubblico, la possibilità del riconoscimento dell’efficacia in Italia di provvedimenti giurisdizionali stranieri che accertino il diritto di essere inserito, quale genitore intenzionale, nell’atto di nascita del figlio della persona cui si

* Contributo pubblicato ai sensi dell’art. 3, comma 12, del regolamento della Rivista.

¹ Sull’istituto, specie dalla prospettiva della Corte costituzionale, cfr., volendo, E. ALBANESI, *Corte costituzionale e parere della Corte EDU tra questioni di principio e concretezza del giudizio costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021.

² Cfr. Cass., I sez. civ., ord. 29 aprile 2020, n. 8235, reg. ord. n. 99/20, G.U. n. 35/20.

è legati da matrimonio celebrato all'estero, ove il figlio sia nato attraverso la c.d. maternità surrogata. Nello specifico, ai sensi di una decisione del 2019 delle Sezioni unite della Cassazione³, l'ostacolo al riconoscimento dell'efficacia di tale provvedimento giurisdizionale straniero è costituito dal divieto di surrogazione di maternità di cui alla legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della donna e l'istituto dell'adozione. La Corte costituzionale, «di fronte al ventaglio delle opzioni possibili» per adeguare il diritto vigente alle esigenze degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata (come imposto dalla Costituzione italiana e, come si vedrà, dalla giurisprudenza della Corte EDU), ha scelto di «cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore» (punto 5.9 *cons. dir.*) e dichiarare la questione inammissibile con la sentenza in commento.

Per quanto qui interessa, la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal giudice *a quo* in relazione, tra l'altro, all'art. 117, comma 1, Cost., invocandosi l'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata del bambino. In particolare, nell'ordinanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale, il giudice *a quo* aveva menzionato il parere reso il 10 aprile 2019 dalla Corte EDU: trattasi del primo parere reso, ai sensi del Protocollo n. 16⁴, dalla Corte EDU⁵, richiesto nel caso concreto alla Corte di cassazione francese. Occorre a tal proposito ricordare che il Protocollo n. 16 è già entrato in vigore il 1° agosto 2018 ma solo per gli Stati che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati ad esso (tra questi c'è, appunto, la Francia ma non l'Italia).

Da tale parere, segnalava il giudice *a quo*, emergerebbero infatti scelte ermeneutiche differenti rispetto a quelle adottate dalle Sezioni unite nel 2019, tenuto conto del fatto che il parere reso alla Corte di cassazione francese ha finito per riconoscere il principio per cui il rispetto del diritto per la vita privata del minore ai sensi dell'art. 8 della CEDU richiede che la legislazione nazionale disponga una qualche possibilità di riconoscere la relazione con il genitore intenzionale, indicato come genitore legale nel certificato di nascita estero⁶.

Ebbene, ciò che qui particolarmente interessa è il modo in cui il giudice *a quo* ha inquadrato tale parere nell'ordinanza di rimessione che ha dato origine alla decisione in commento.

Da un lato, il giudice *a quo* ha ricordato come il Protocollo n. 16 non sia stato ancora reso esecutivo dall'Italia⁷ e come esso non sia «direttamente vincolante»⁸.

Dall'altro, ha aggiunto come «non si possa prescindere» da tale parere, il quale «imponesse scelte ermeneutiche differenti» rispetto a quelle delle Sezioni unite (corsivi aggiunti). Ed è proprio sulla base di quest'ultimo presupposto che il giudice *a quo* è giunto alla scelta di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa italiana (come interpretata dalle Sezioni unite) per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. Questi si è infatti trovato nella posizione, da un lato, di non poter assumere un'opzione interpretativa in contrasto con quello che «allo stato costituisce il diritto vivente, per come interpretato dalla più alta istanza della giurisdizione di legittimità» (dunque con le scelte ermeneutiche delle Sezioni unite); ma, dall'altro, di non poter neppure confermare una linea interpretativa, quella stessa delle Sezioni unite, poiché l'ha ritenuta in contrasto «con la posizione espressa dalla Corte europea sullo stesso tema» nel parere (corsivo aggiunto)⁹.

In definitiva, alla luce di quanto appena rilevato, sebbene nell'ordinanza di rimessione non si usi mai espressamente tale formula, sembra evidente che per il giudice *a quo*, il parere della Corte EDU vada inteso come una norma interposta (o, se si preferisce, come *interpretazione di* una norma

³ Cfr. Cass., sezz. un., sent. 8 maggio 2019, n. 12193.

⁴ Cfr. [Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms](#).

⁵ Cfr. European Court of Human Rights, *Advisory Opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother*, 10 April 2019, request no. P16-2018-001.

⁶ *Amplius* cfr. C. MASCIOTTA, *Il Protocollo n. 16 alla CEDU alla prova dell'applicazione concreta e le possibili ripercussioni sull'ordinamento italiano*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2020, 192 ss.

⁷ Cfr. Cass., I sez. civ., ord. 29 aprile 2020, n. 8235, cit., 11.

⁸ *Ivi*, 17.

⁹ *Ibidem*.

interposta) in relazione all'art. 117, comma 1, Cost., secondo i principi delle c.d. sentenze gemelle del 2007¹⁰.

Nell'ordinanza si sottolinea anche come la formulazione delle disposizioni normative interne, se intese secondo l'orientamento delle Sezioni unite, offra una resistenza insuperabile ad essere interpretata in modo conforme alla CEDU ed alla Costituzione, «*tenuto anche conto del sopravvenuto parere espresso dalla Grande Camera della CEDU*»¹¹, escludendo dunque il giudice *a quo* che vi fossero margini per un'interpretazione convenzionalmente conforme in alternativa alla sollevazione della questione di legittimità costituzionale. In tal modo, dunque, il giudice *a quo* sembra avere assunto il parere anche come parametro ai fini dell'interpretazione (convenzionalmente) conforme¹².

Tutto ciò, però, nonostante l'Italia non abbia ancora dato esecuzione al Protocollo n. 16. Ragion per cui resta da chiedersi sulla base di quali presupposti teorici possa poggiare la ricostruzione del giudice *a quo*.

3. Effetto non vincolante dal punto di vista “verticale” ed effetto giuridico “orizzontale” del parere.

Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo n. 16, il parere non è vincolante per la giurisdizione richiedente. È tuttavia significativo che in un *Reflection Paper* della Corte EDU del 2012 si sottolinei come esso dovrebbe essere considerato come un «*valid case-law which it would follow when ruling on potential subsequent individual application*»: nonostante il fatto che il parere non abbia alcun effetto vincolante nei confronti della giurisdizione richiedente nel caso pendente, ad esso dovrebbe cioè riconoscersi un «*undeniable legal effect*»¹³. In altri termini, come si nota nell'*Explanatory Report* del Protocollo del 2013¹⁴, l'interpretazione della CEDU e dei suoi protocolli contenuta nel parere è «*analogous in its effect to the interpretative elements set out by the Court in judgments and decisions*»¹⁵. Ciò, d'altronde, secondo la stessa dinamica che *mutatis mutandis* ha caratterizzato la prassi dei pareri delle corti internazionali¹⁶.

Sembrerebbe dunque doversi distinguere, da un lato, un'efficacia non vincolante del parere ai sensi dell'art. 5 del Protocollo n. 16, nei confronti dell'alta autorità giurisdizionale (ovviamente: degli Stati nei confronti dei quali il Protocollo è entrato in vigore) che lo ha richiesto; e, dall'altro, un'efficacia

¹⁰ Cfr. [Corte cost., sentt. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349](#).

¹¹ Cfr. Cass., I sez. civ., ord. 29 aprile 2020, n. 8235, cit., 19.

¹² Il parametro è qui inteso in senso lato come «*lex superior* cui richiamarsi ai fini dell'interpretazione ed applicazione della legge»: non solo dunque ai fini della sollevazione di una questione di legittimità costituzionale ma anche al fine di fornire un'interpretazione “adeguatrice” della legge da applicare. Così R. ROMBOLI, *Il riferimento al parametro costituzionale da parte del giudice in ipotesi diverse dalla eccezione di costituzionalità (l'interpretazione “adeguatrice” e l'applicazione diretta)*, in G. Pitruzzella-F. Teresi-G. Verde (a cura di), *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Torino, Giappichelli, 2000, 635.

¹³ Cfr. *Reflection Paper on the proposal to extend the Court's advisory opinion*, March 2012, No. 3853038, par. 44.

¹⁴ Cfr. *Explanatory Report to Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 2 October 2013, par. 1.

¹⁵ *Ivi*, para. 27. Sul punto cfr. P. DE SENA, *Caratteri e prospettive del Prot. 16 Cedu nel prisma dell'esperienza del sistema interamericano di protezione dei diritti dell'uomo*, in E. Lamarque (a cura di), *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 2015, 11. Parla di «*valore legale*» del parere ed ipotizza l'istituzione di «un “archivio parallelo” all'interno della giurisprudenza della Corte europea, nel quale transiteranno i pareri», R. CONTI, *La richiesta di parere consultivo alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Prot. 16 Cedu e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Prove d'orchestra per una nomofilachia europea*, *ivi*, rispettivamente, 106 e 101. Parla di effetti «*semivincolanti*», M. LIPARI, *Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Conversione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo*, in [Federalismi.it](#), 2019, n. 3, 50.

¹⁶ Cfr. J.C. SCHMID, *Advisory Opinions on Human Rights: Moving beyond a Pyrrhic Victory*, in *Duke Jour. Comp. & Int. Law*, Vol. 16, 2006, 415 ss.

giuridica del parere, quale elemento costitutivo la giurisprudenza della Corte EDU, nei confronti della Corte EDU stessa¹⁷.

Come si è proposto in altra sede¹⁸, sembra potersi parlare a proposito nel primo caso di *effetto non vincolante dal punto di vista “verticale”*; mentre nel secondo caso di *effetto giuridico “orizzontale”*, in quanto il parere si caratterizza come elemento costitutivo la giurisprudenza della Corte EDU, in quanto tale avente dunque valore per tutti gli Stati, anche quelli che non hanno ratificato il Protocollo n. 16.

Ove si condivida tale ricostruzione, questo non significa ovviamente che, guardandosi all’Italia, al parere (in quanto elemento costitutivo la giurisprudenza della Corte EDU) vada in tal modo riconosciuto un effetto *tout court* vincolante. Occorre infatti ricordare come ciò che vincola lo Stato italiano è esclusivamente la giurisprudenza *consolidata* della Corte EDU¹⁹.

A tal proposito, occorre notare come sia verosimile che le alte autorità giurisdizionali giungano alla richiesta di parere alla Corte EDU *proprio in assenza* di una giurisprudenza consolidata di quest’ultima²⁰, in quanto è proprio per chiedere il chiarimento di un dubbio interpretativo che ci si rivolge alla Corte EDU. Nella [sent. n. 49 del 2015](#) la Corte costituzionale ha sottolineato d’altronde come lo strumento della richiesta del parere ed il parere stesso costituiscano uno strumento di dialogo che si colloca coerentemente nell’ottica del «carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale», in cui sono coinvolti «idealmente tutti i giudici che devono applicare la CEDU, ivi compresa la Corte costituzionale». La Corte è stata chiarissima nel precisare come l’approccio dialogico e dialettico, che già oggi caratterizza il sistema convenzionale, «in prospettiva, potrà divenire ulteriormente fruttuoso» alla luce del parere di cui al Protocollo n. 16. L’istituto del parere, scrive ancora la Corte, conferma «un’opzione di cooperazione e di dialogo tra le Corti, piuttosto che per l’imposizione verticistica di una linea interpretativa su *questioni di principio che non hanno ancora trovato un assetto giurisprudenziale consolidato* e sono perciò di dubbia risoluzione da parte dei giudici nazionali»²¹ (corsivo aggiunto).

Tale prospettiva non esaurisce tuttavia tutte le situazioni possibili: il parere potrebbe essere richiesto anche in presenza di giurisprudenza consolidata della Corte EDU²², si è detto, ben potendo magari quest’ultima, a fronte di una motivazione stringente adottata dall’alta giurisdizione nazionale richiedente, rivedere almeno in parte il proprio originario punto di vista sull’interpretazione del diritto di propria competenza, come ad esempio avvenuto *mutatis mutandis* per la Corte di giustizia dell’UE nel caso *Taricco*²³.

È poi ben vero che la Corte costituzionale nella [sent. n. 49 del 2015](#) non ha espressamente affermato che gli indici per qualificare una giurisprudenza come consolidata siano applicabili anche ai pareri di cui al Protocollo n. 16 *in quanto tali*. Risulta però difficile escludere tale applicabilità anche ad essi, una volta che si riconosca la loro confluenza nella giurisprudenza della Corte EDU, *proprio in ragione di ciò*.

Sembra allora doversi concludere nel senso che in virtù del suo effetto giuridico “orizzontale”, il parere andrà a costituire *giurisprudenza* della Corte EDU ma che questa diventerà *vincolante* per gli Stati membri, anche per l’Italia, sebbene non aderente al Protocollo n. 16, solo ove ed in quanto essa possa considerarsi anche giurisprudenza *consolidata*, secondo gli indici della [sent. n. 49 del 2015](#)²⁴.

¹⁷ Cfr. O. FERACI, *Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e l’ordinamento giuridico italiano*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 2019, n. 2, 10 s.

¹⁸ Cfr. E. ALBANESI, *Corte costituzionale*, cit., 18 ss.

¹⁹ Cfr. [Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49](#).

²⁰ Nota il punto M. LUCIANI, *Note critiche sui disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU. Appunti per l’audizione innanzi la 2a Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (26 novembre 2019)*, in [Sistema Penale](#), 2019, 7.

²¹ Cfr. [Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49](#), cit., punto 7 *cons. dir.*

²² Cfr. A. RUGGERI, *Protocollo 16 e identità costituzionale*, in [Rivista di diritti comparati](#), 2020, n. 1, 13. Cfr. anche R. CONTI, *La richiesta di parere*, cit., 104.

²³ Cfr. A. RUGGERI, *Protocollo 16*, cit., 14.

²⁴ Cfr. [Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49](#), cit., punto 7 *cons. dir.*

4. *I riferimenti al parere compiuti (da una prospettiva solo parziale) dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento*

È all'interno di una simile ricostruzione teorica che può trovare fondamento una posizione quale quella del giudice *a quo* che dunque può comprendersi solo ove si assuma che questi, in prima battuta, abbia assunto che il parere costituisca parte della giurisprudenza della Corte EDU (è l'effetto "orizzontale" cui si è fatto riferimento); e, in seconda battuta, abbia ritenuto (almeno in via astratta) che proprio per questa ragione il parere, sul piano interno, debba considerarsi, da un lato, parametro in relazione al quale il giudice ha l'obbligo di svolgere interpretazione convenzionalmente conforme della normativa nazionale; dall'altro, norma interposta²⁵ in relazione all'art. 117, comma 1, Cost.

Tale conclusione sembra a parere di chi scrive inevitabile. Se il parere lo si riconduce alla giurisprudenza della Corte EDU, le conseguenze giuridiche (quantomeno in via astratta) sul piano interno sono inevitabilmente quelle che si sono appena ricordate²⁶.

La Corte costituzionale non si è però pronunciata sul punto nella sentenza in commento, limitandosi a ritenere infondata una prima eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato. Secondo quest'ultima, il giudice *a quo* avrebbe erroneamente assunto il parere della Corte EDU come parametro interposto. Secondo la Corte costituzionale, il giudice *a quo*, «pur richiamando tale parere», ha però invocato correttamente quale parametro interposto l'art. 8 CEDU. D'altra parte, ha aggiunto la Corte, «non v'è dubbio che il parere» non sia vincolante: «né per lo Stato cui appartiene la giurisdizione richiedente, né a fortiori per gli altri Stati, tanto meno quelli – come l'Italia – che non hanno ratificato il protocollo in questione» (punto 3.1 *cons. dir.*).

In questo modo, però, la Corte, da un lato, non si è chiesta a che titolo giuridico il giudice *a quo* avesse richiamato allora tale parere; dall'altro, si è limitata a ribadire qualcosa di ovvio (cioè l'effetto non vincolante dal punto di vista "verticale" del parere) ma non ha affrontato la vera questione posta (e risolta, se pur non esplicitamente, in modo positivo) dal giudice *a quo*: se cioè il parere abbia una qualche effetto giuridico "orizzontale" e se, ove esso sia riconducibile alla giurisprudenza consolidata, produca un qualche effetto sugli Stati, anche quelli, come l'Italia, che non hanno ancora ratificato il Protocollo n 16. Da questo punto di vista la Corte si è limitata a notare, in modo alquanto vago, come «tale parere è confluito in pronunce successive» (punto 3.1 *cons. dir.*); nonché a qualificare tale giurisprudenza come «ormai consolidata» (punto 5.7. *cons. dir.*).

Lo stesso sembra doversi dire per una seconda eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato dichiarata infondata: quella riguardante l'omessa sperimentazione da parte del giudice *a quo* di un'interpretazione conforme alla CEDU alla luce del parere. Ebbene, la Corte si è limitata a notare come il giudice *a quo* abbia plausibilmente motivato nel senso dell'impraticabilità di un'interpretazione conforme (punto 3.2 *cons. dir.*), senza però affrontarsi la questione se il parere potesse essere inteso come parametro, quale *lex superior* in relazione alla quale fornire un'interpretazione adeguatrice.

In definitiva, la Corte non ha dunque chiarito se il parere possa considerarsi come parte della giurisprudenza della Corte EDU nel senso che qui si è detto, di produrre cioè un effetto giuridico "orizzontale".

Mancando una riflessione sul punto, la Corte non ha tampoco affrontato la questione se *in concreto* il parere del 2019 potesse considerarsi in tal senso giurisprudenza consolidata alla luce degli indici di cui alla [sent. n. 49 del 2015](#), per poter quindi procedere all'utilizzo della stessa quale parametro, nel senso lato che si è detto. Indice in tal senso sarebbe potuto essere il fatto che il parere promanesse (per sua natura) dalla Grande Camera; nonché il fatto che non ricorressero opinioni dissenzianti, in quanto esso è stato assunto all'unanimità. Ostavano invece a tale ricostruzione il fatto che il parere si caratterizzasse per la «creatività del principio affermato»: la richiesta di parere era stata infatti

²⁵ Cfr. M. LIPARI, *Il rinvio pregiudiziale*, cit., 17.

²⁶ Cfr. E. ALBANESI, *Corte costituzionale*, cit., 138 ss.

avanzata dalla Corte di cassazione francese proprio per ottenere il chiarimento di un dubbio non risolto da una precedente pronuncia della Corte EDU.

Poi, è pur vero che dal punto di vista sostanziale la Corte è comunque arrivata a risultati conformi al parere: come si è detto, valorizzandosi l'art. 8 CEDU quale parametro interposto e richiamandosi la giurisprudenza consolidata delle pronunce successive in cui è confluito il parere. Ciò non toglie, tuttavia che la Corte ha lasciato inevasa quella domanda da cui si è partiti in questa sede. Senza dimenticare peraltro il fatto che è al parere del 19 aprile 2020 (e non solo all'art. 8 CEDU) che il giudice *a quo* aveva fatto espresso riferimento.

5. Conclusioni sull'opportunità che l'Italia ratifichi il Protocollo n. 16.

Se si condividono tali presupposti, tra i tanti argomenti ostili alla ratifica del Protocollo n. 16 (che si sono peraltro in altra sede confutati²⁷), l'obiezione alla ratifica del Protocollo n. 16 basata sulla natura vincolante del parere in virtù dell'effetto che qui si è denominato "orizzontale"²⁸, sembra allora trasformarsi addirittura in un argomento a favore della ratifica stessa²⁹.

Come infatti è stato notato, l'Italia, non aderendo al Protocollo n. 16, finirebbe per subire il vincolo del parere (nei limiti in cui esso possa nel caso concreto considerarsi giurisprudenza consolidata), senza avere però la possibilità di contribuire alla sua progressiva formazione per il tramite del dialogo concretizzantesi nella richiesta di parere di cui al Protocollo stesso³⁰.

²⁷ *Ivi*, 119 ss.

²⁸ Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in [Federalismi.it](#), 2019, n. 5, 7 s. e F. VARI, *Sulla (eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2019, 6.

²⁹ Cfr. E. ALBANESI, *Corte costituzionale*, cit., 137 s. nonché C. PINELLI, *Il rinvio dell'autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 16 CEDU e le conseguenze inattese del sovranismo simbolico sull'interesse nazionale*, e E. LAMARQUE, *La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa*, entrambi in [Giustizia Insieme](#), 3 e 18 novembre 2020.

³⁰ Cfr. R. SABATO, *Audizione* [reperibile tra i *Documenti acquisiti* della seduta del 12 febbraio 2019 delle Commissioni riunite II e III della Camera dei deputati in occasione dell'esame dell'A.C. 1124], 2019, 6 s. e R. CONTI, *Chi ha paura del Protocollo 16 – e perché?*, in [Sistema Penale](#), 2019, 11.